

Pubblicato il 14 gennaio 2015

N. 00020/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2014, proposto da:

XXXXX XXXX XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXX XXXX, con domicilio eletto presso il suo studio in XXXXXX, Via XXXXX n. XX;

contro

Comune di XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXX XXXX, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

per l'annullamento

del provvedimento 12/11/2013 prot. 76842, con cui il Dirigente del Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di XXXXX, ha vietato al ricorrente di utilizzare la maggior porzione di suolo pubblico ottenuta in concessione per l'esercizio della propria attività;

dell'art. 1 del "Regolamento disciplinante l'installazione di strutture precarie ed amovibili su aree pubbliche e private ad uso pubblico asservite esclusivamente all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27/5/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. XXXXX XXXX XXXX - esercente l'attività di produzione artigianale e vendita di gelati in un locale ubicato nel Comune di XXXXXXX, nel viale Colombo nn. 184/186, e già concessionario di uno spazio pubblico sul marciapiede antistante il proprio locale – ha ottenuto, dal Dirigente del Settore Beni Ambientali e Culturali, Servizi Tecnologici, Ufficio Difesa, Acqua, Suolo, Aria, Sviluppo Sostenibile, l'autorizzazione ad ampliare l'area occupata, al fine di potervi installare un gazebo da destinare agli avventori della gelateria.

Sennonché, con determinazione 12/11/2013 prot. n. 76842, il Dirigente del Settore Attività Produttive e SUAP, ha vietato al sig. Congiu l'utilizzo della maggior porzione di suolo pubblico ottenuta, ritenendo che il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale 27/5/2009 n. 20, disciplinante l'installazione di strutture precarie su aree pubbliche e private, sia applicabile solo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e non alle attività, "artigianali o di vendita".

Ritenendo il menzionato provvedimento negativo illegittimo, il sig. XXXX lo ha impugnato chiedendone l'annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10/12/2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione con cui il Comune resistente deduce che sarebbe cessata la materia del contendere in conseguenza dell'intervenuta adozione di un nuovo regolamento che, sostanzialmente, consente l'installazione e l'utilizzo dei gazebo anche in relazione all'attività esercitata dal ricorrente.

L'eccezione è palesemente infondata.

Al riguardo è sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato, non è stato ritirato dall'intimata amministrazione, per cui la preclusione col medesimo posta e con essa l'interesse al ricorso, permangono interamente.

Il ricorso va, quindi, esaminato nel merito.

Il primo e quarto motivo possono essere affrontati in un unico contesto.

Con le due censure in questione, il ricorrente deduce, per un verso, che il regolamento approvato con la delibera consiliare 27/5/2009 n. 20, contrariamente da quanto ritenuto dall'intimata amministrazione, non escluderebbe dal suo campo di applicazione le attività artigianali e, per altro verso, che la detta norma secondaria sarebbe illogica nella parte in cui consente l'installazione di strutture precarie unicamente a vantaggio degli esercizi destinati allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le censure meritano accoglimento.

L'art. 1 del regolamento di cui alla citata delibera consiliare n. 20/2009, intitolato "Ambito di applicazione", dispone espressamente: "Con il presente regolamento l'amministrazione comunale intende disciplinare la collocazione su suolo pubblico o privato ad uso pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico su tutto il territorio comunale. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli interventi su aree del demanio marittimo o regionale".

La trascritta disposizione, non esclude, quindi, dal suo ambito di applicazione le attività che si estrinsecano nella preparazione artigianale di alimenti (nella specie gelati), essendo indifferente, ai suoi fini, che i cibi siano realizzati artigianalmente o meno. Né il divieto si rinviene in altre disposizioni del medesimo regolamento.

Quest'ultimo, peraltro, risulta illogico e quindi illegittimo, laddove consente l'installazione di strutture precarie solo per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, escludendo che le dette strutture possano essere utilizzate per la vendita.

Ed invero, per somministrazione – ai sensi dell'art. 1 della L. 25/8/1991 n. 287 – “si intende la vendita per il **consumo sul posto** che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”.

Ciò che caratterizza la somministrazione è, quindi, l'esistenza di strutture logistiche atte a consentire l'assunzione e il consumo in loco di alimenti e bevande, caratteristica questa assente nel caso di esercizi deputati alla mera vendita dei suddetti prodotti.

In tali esercizi, infatti, l'attività caratterizzante è quella di vendita/acquisto di alimenti e bevande, mentre è del tutto indifferente che l'acquirente, di sua iniziativa, consumi i prodotti acquistati immediatamente o in prossimità dei locali di vendita o produzione (come talvolta accade con riguardo ai prodotti di gelateria).

Da quanto sopra emerge che con riferimento agli esercizi destinati alla somministrazione, sono richiesti particolari requisiti, essenzialmente preordinati ad assicurare la presenza di spazi idonei, soprattutto sotto il profilo igienico sanitario, che, invece, non occorrono in relazione agli esercizi destinati alla mera vendita.

In quest'ottica non si spiega, quindi, la limitazione posta dall'impugnato regolamento in relazione all'attività di mera vendita, che può essere esercitata anche in locali privi di quei particolari requisiti richiesti per la somministrazione.

L'acclarata illegittimità del regolamento di che trattasi, si riflette sul provvedimento di divieto n. 76842, emesso dal Dirigente del Settore Attività Produttive e SUAP in data 12/11/2013.

Il ricorso va, in definitiva, accolto.

Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il regolamento approvato con delibera consiliare n. 20/2009, nei limiti di quanto specificato in motivazione, nonché l'impugnato provvedimento negativo n. 76842/2013.

Condanna l'intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano,	Presidente
Alessandro Maggio,	Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant,	Consigliere